

Ordinanza dell'Assemblea federale

173.711.2

concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti (Ordinanza sui giudici)¹

del 13 dicembre 2002 (Stato 1° gennaio 2019)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 46 capoverso 3 della legge del 19 marzo 2010² sull'organizzazione delle autorità penali;³

visto l'articolo 13 capoverso 3 della legge del 17 giugno 2005⁴ sul Tribunale amministrativo federale;

visto l'articolo 17 della legge del 20 marzo 2009⁵ sul Tribunale federale dei brevetti;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001⁶;

visto il rapporto complementare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 23 maggio 2002^{7,8}

decreta:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1⁹

La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale amministrativo federale, dei giudici ordinari del Tribunale penale federale e dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti.

RU **2003** 2159

¹ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 dell'O dell'AF del 13 dic. 2013 sulle diarie e le indennità dei giudici non di carriera del Tribunale penale federale, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 5379; FF **2013** 2501 2515).

² RS **173.71**

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU **2012** 1461; FF **2011** 7975 7993).

⁴ RS **173.32**

⁵ RS **173.41**

⁶ FF **2001** 3764

⁷ FF **2002** 5273

⁸ Aggiornato dal n. I dell'O dell'AF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2010** 1213; FF **2010** 1525 1535).

⁹ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 dell'O dell'AF del 13 dic. 2013 sulle diarie e le indennità dei giudici non di carriera del Tribunale penale federale, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 5379; FF **2013** 2501 2515).

Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 2 Costituzione del rapporto di lavoro

¹ Il rapporto di lavoro sorge in forza della decisione di nomina dell'Assemblea federale, fermo restando l'accordo dell'interessato.

² I dettagli del rapporto di lavoro (inizio, grado di occupazione, stipendio iniziale, previdenza professionale) sono determinati dalla commissione giudiziaria. Essi sono di regola determinati prima dell'elezione e con riserva della stessa.

Art. 3¹⁰ Durata della carica

La durata della carica è disciplinata dall'articolo 48 della legge del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, dall'articolo 9 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale e dall'articolo 13 della legge del 20 marzo 2009 sul Tribunale federale dei brevetti.

Art. 4 Disdetta

¹ Il giudice può disdire il rapporto di lavoro per la fine di un mese con un termine di disdetta di sei mesi.

² In singoli casi, la commissione giudiziaria può accordare al giudice un termine di disdetta più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone.

Sezione 3: Retribuzione

Art. 5¹¹ Stipendio

¹ Lo stipendio dei giudici corrisponde all'importo massimo della classe di stipendio 33 secondo l'articolo 36 dell'ordinanza del 3 luglio 2001¹² sul personale federale.

² L'importo massimo si applica alle persone che:

- a. hanno compiuto 45 anni o li compiono nell'anno civile in corso; e
- b. hanno esercitato, per almeno 48 mesi, la funzione di giudice secondo la presente ordinanza o di giudice ordinario presso un tribunale cantonale superiore o una funzione direttiva nel perseguimento penale.

³ L'importo massimo è ridotto del 7,5 per cento per le persone che non adempiono uno dei due criteri di cui al capoverso 2. È ridotto del 15 per cento per le persone che non adempiono nessuno dei due criteri.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I I dell'O dell'AF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1187; FF 2013 6121, 2016 5587).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7315; FF 2017 3027 3377). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

¹² RS 172.220.111.3

Art. 6¹³ Assegni di presidenza

¹ Il presidente del Tribunale penale federale, quello del Tribunale amministrativo federale e quello del Tribunale federale dei brevetti ricevono un assegno di presidenza non assicurato di 30 000 franchi all'anno.¹⁴

² Il vicepresidente del Tribunale penale federale e quello del Tribunale amministrativo federale, nonché il vicepresidente del Tribunale federale dei brevetti, se si tratta di un giudice ordinario, ricevono un assegno di presidenza non assicurato di 20 000 franchi all'anno.¹⁵

³ I presidenti delle corti del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale ricevono un assegno di presidenza non assicurato di 10 000 franchi all'anno.

⁴ I presidenti delle camere del Tribunale amministrativo federale e i vicepresidenti delle corti del Tribunale penale federale ricevono un assegno di presidenza non assicurato di 5000 franchi all'anno.¹⁶

⁵ Chi esercita simultaneamente più funzioni presidenziali riceve il più alto degli assegni previsti per tali funzioni.¹⁷

Art. 6a¹⁸ Assegno di funzione

¹ I membri della commissione amministrativa ricevono un assegno non assicurato di 10 000 franchi all'anno.

² I membri della commissione amministrativa che esercitano anche una funzione presidenziale ricevono il più alto degli assegni previsti per le loro funzioni.

³ I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai giudici ordinari membri della direzione del Tribunale federale dei brevetti.¹⁹

Art. 7²⁰ Indennità di residenza, compensazione del rincarato, assegni di custodia

L'indennità di residenza, la compensazione del rincarato, l'assegno familiare, le prestazioni che integrano l'assegno familiare, l'assegno per il sostegno a congiunti e il

¹³ Nuovo testo giusta l'art. 2 dell'O del 17 giu. 2005 sui posti di giudice, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2627; FF **2004** 4229).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2010** 1213; FF **2010** 1525 1535).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2010** 1213; FF **2010** 1525 1535).

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 6 ott. 2006 (RU **2006** 4217; FF **2006** 2021). Nuovo testo giusta il n. I I dell'O dell'AF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 1187; FF **2013** 6121, **2016** 5587).

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4217; FF **2006** 2021).

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4217; FF **2006** 2021).

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU **2010** 1213; FF **2010** 1525 1535).

rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dell'Amministrazione federale.

Art. 8 Retribuzione in caso di lavoro a tempo parziale

Lo stipendio, l'indennità di residenza e gli assegni dei giudici a tempo parziale sono determinati secondo il grado di occupazione.

Sezione 4: Prestazioni sociali

Art. 9

¹ Le prestazioni che il datore di lavoro versa ai giudici in caso d'impedimento al lavoro dovuto a malattia, infortunio, invalidità, servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile e maternità nonché le prestazioni che il datore di lavoro versa ai superstiti in caso di decesso del giudice sono disciplinate dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dell'Amministrazione federale.

² Fino al compimento dei 65 anni i giudici sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA (cassa di previdenza della Confederazione) contro le conseguenze economiche di vecchiaia, morte e invalidità.²¹

³ Su richiesta del giudice, la previdenza per la vecchiaia è mantenuta oltre il 65° anno di età e fino all'età legale di pensionamento. In questo caso, il Tribunale competente finanzia i contributi di risparmio del datore di lavoro.²²

Sezione 5: Tempo di lavoro, vacanze, congedi

Art. 10²³ Tempo di lavoro

¹ L'orario di lavoro basato sulla fiducia e le compensazioni corrispondenti sono retti dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dell'Amministrazione federale. Le deroghe al versamento di un'indennità in contanti devono essere approvate dalla commissione amministrativa o dalla direzione del Tribunale.

² Per il computo del tempo di lavoro parziale ci si basa su una durata settimanale ordinaria del lavoro di 41,5 ore.²⁴

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7315; FF 2017 3027 3377).

²¹ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1461; FF 2011 7975 7993).

²² Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1461; FF 2011 7975 7993).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1461; FF 2011 7975 7993).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7315; FF 2017 3027 3377).

³ Per i giorni festivi e il loro computo quale congedo pagato si applicano le disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dell'Amministrazione federale.²⁵

Art. 11 Vacanze

¹ Ogni anno civile i giudici hanno diritto a:

- a. 5 settimane di vacanza fino all'anno civile incluso in cui compiono il 49° anno d'età;
- b. 6 settimane di vacanza a partire dall'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età;
- c. 7 settimane di vacanza a partire dall'anno civile in cui compiono il 60° anno d'età.

² Di regola, le vacanze devono essere prese nel corso dell'anno civile in cui nasce il diritto. Se non è possibile, devono essere prese l'anno successivo.

Art. 12 Congedo

¹ Su richiesta, la commissione amministrativa o la direzione del Tribunale può concedere al giudice un congedo.²⁶

² Nell'esame della richiesta, la commissione amministrativa o la direzione del Tribunale tiene conto delle disposizioni concernenti il congedo del personale dell'Amministrazione federale.²⁷

Sezione 6: Rimborso delle spese

Art. 13

¹ Ai giudici sono rimborsate le spese supplementari sostenute nell'esercizio della loro funzione.

² Gli importi stabiliti dal Dipartimento federale delle finanze per il personale federale si applicano per analogia per:

- a. pasti, alloggio e viaggi;
- b. viaggi di servizio all'estero;
- c. partecipazione a conferenze internazionali;
- d. trasloco per motivi di servizio;
- e. spese di rappresentanza.

²⁵ Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 15 dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7315; FF 2017 3027 3377).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1461; FF 2011 7975 7993).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1461; FF 2011 7975 7993).

Sezione 7: Obblighi dei giudici

Art. 14 Domicilio

I giudici devono abitare in Svizzera.

Art. 15 Segreto d'ufficio

¹ I giudici sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione e che sono per loro natura confidenziali.

² La commissione amministrativa o la direzione del Tribunale è considerata autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d'ufficio (art. 320 n. 2 del Codice penale²⁸),²⁹

Sezione 7a:³⁰ Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 15a

¹ In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, e se la situazione lo giustifica, la commissione amministrativa o la direzione del Tribunale può versare al giudice un'indennità pari al massimo a uno stipendio annuo. Tiene conto in particolare dell'età, della situazione personale e professionale, della durata dell'impiego e delle circostanze della risoluzione del rapporto di lavoro.

² Il versamento dell'indennità necessita dell'approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali.

³ Il versamento di un'indennità è escluso se il giudice:

- a. lascia la funzione poiché raggiunge l'età legale di pensionamento;
- b. è stato destituito o non è stato rieletto per aver violato gravemente i doveri d'ufficio; o
- c. di propria iniziativa ha disdetto il rapporto di lavoro o non si candida alla rielezione.

⁴ L'indennità è versata sotto forma di prestazione in capitale.

⁵ Il beneficiario deve restituire tutta o parte dell'indennità se:

- a. inizia un nuovo rapporto di lavoro entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro; e

²⁸ RS 311.0

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1461; FF 2011 7975 7993).

³⁰ Introdotta dal n. I 1 dell'O dell'AF del 19 giu. 2015 concernente l'indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, in vigore dal 1° lug. 2015 e applicabile per la prima volta alle elezioni a partire dal 2015 (RÜ 2015 2057; FF 2015 1861 1885).

- b. la commissione amministrativa o la direzione del Tribunale ritiene opportuno chiederne la restituzione tenendo conto dell'ammontare dell'indennità, del numero di mesi trascorsi senza rapporto di lavoro e dell'importo del nuovo stipendio.

Sezione 8: Disposizione finale

Art. 16

La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore simultaneamente alla legge federale del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale il 1° agosto 2003.

Disposizione transitoria della modifica del 6 ottobre 2006³¹

Per i giudici del Tribunale penale federale che sono stati eletti dall'Assemblea federale il 1° ottobre 2003 l'articolo 5 capoverso 3 nel tenore del 6 ottobre 2006 vale soltanto a partire dall'inizio del secondo mandato.

Disposizione transitoria della modifica del 15 dicembre 2017³²

I giudici il cui stipendio al momento dell'entrata in vigore della presente modifica è superiore all'importo di cui all'articolo 5 continuano a percepire lo stesso stipendio senza cambiamenti. La compensazione del rincarico non è corrisposta fintantoché lo stipendio eccede l'importo di cui all'articolo

³¹ RU 2006 4217; FF 2006 2021

³² RS 2017 7315; FF 2017 3027 3377

